



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

LIOTTA MARCELLO, Presidente
FLAMINI LUIGI MARIA, Relatore
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice

in data 23/02/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4252/2021 depositato il 07/09/2021

proposto da

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it

Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar,14 00142 Roma RM

Difeso da

Andrea Ruggiero - RGGNDR62C13G568K
ed elettivamente domiciliato presso andrea.ruggiero@forotorre.it

Camera Di Commercio Roma - Via Oceano Indiano, 17 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso procedure.concorsuali@rm.legalmail.camcom.it

Consorzio Di Bonifica Litorale Nord - 96447340587

Difeso da

Michele Scarantino - SCRMHL64M01H501P

ed elettivamente domiciliato presso michelescarantino@ordineavvocatiroma.org

Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 8499/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 33 e pubblicata il 14/07/2021

Atti impositivi:

- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780201900089381 CONSORZIO 2011
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780201900089381 CONSORZIO 2013
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780201900089381 CONSORZIO 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780201900089381 CONSORZIO 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780201900089381 IRPEF-ALTRO 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780201900089381 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130093524152/000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150004827788/000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972018003180622901 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180088876988/000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180106277490/000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190059298123/000 ALTRO

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti: Come in motivazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 8499/33/21, depositata il 14 luglio 2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma dichiarava inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 500,00, il ricorso proposto dal sig. _____ avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 09780201900089381/000 e le seguenti sei cartelle sottese (segnatamente, quelle di cui ai seguenti numeri identificativi: 09720130093524152/000 di € 53,43 per oneri consortili 2011; 09720150004827788/000 di € 55,15 per oneri consortili 2013; 09720180031806229001/000 di € 242,67 per diritti camerali 2015; 09720180088876988/000 di € 51,96 per oneri consortili 2015; 09720180106277490/000 di € 51,83 per oneri consortili 2016; 09720190059298123/000 di € 402,46 per Irpef 2015).

Il primo giudice, premesso che il preavviso di fermo si fondava anche su una settima pretesa tributaria (avviso di addebito n. 39720170006997978000 del valore di € 4.435,21, riferita all'omesso pagamento di crediti previdenziali, di competenza del giudice ordinario), perveniva alla declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo osservando che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva documentato la regolare notificazione delle cartelle esattoriali sottostanti al preavviso di fermo opposto e che, pertanto, il preavviso di fermo avrebbe potuto essere impugnato soltanto per vizi propri.

Con atto inviato e consegnato il 3 settembre 2021 alle controparti e depositato il 7 settembre 2021 ha proposto appello il contribuente.

Con un primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio, in quanto emessa in camera di consiglio e senza trattazione orale laddove la peculiare complessità della questione oggetto del giudizio avrebbe dovuto imporre la celebrazione in udienza pubblica.

Con un secondo motivo si contesta la valutazione in base alla quale il primo giudice ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla Riscossione provasse la rituale notificazione delle cartelle sottese e degli atti presupposti; si evidenzia, inoltre, che Il Concessionario avrebbe depositato in giudizio soltanto delle mere copie fotostatiche senza, quindi, la produzione degli originali nonostante l'avvenuto riconoscimento delle copie.

In definitiva, le notificazioni sarebbero inesistenti e da ciò conseguirebbe l'illegittimità del preavviso di fermo controverso.

Con un terzo motivo si contesta il regolamento delle spese di lite operato dal primo giudice perché non sarebbe ragionevole "punire il contribuente con il pagamento sproporzionato delle spese di lite laddove l'instaurazione della causa non sia stata casuale. D'altronde e in via generale, come è noto, il principio della soccombenza non è una regola assoluta".

Vengono, da ultimo riproposti i motivi di doglianza esposti in primo grado e che il primo giudice non avrebbe esaminato.

Si deduce, in particolare:

- 1) Illegittimità del provvedimento impugnato per sproporzione tra l'importo preteso e la misura applicata, in quanto il veicolo interessato al fermo sarebbe strumentale all'attività lavorativa del contribuente;
- 2) Violazione dell'art. 7 lett. *gg-quinques*) D.L. 13 maggio 2011, n. 70, che imporrebbe l'invio di due solleciti di pagamento a distanza di almeno sei mesi l'uno dall'altro prima di porre in essere azioni cautelari (fermo, ipoteca) o esecutive (pignoramento);
- 3) Inesistenza del preavviso di fermo perché notificato in formato pdf, senza l'estensione c.d. ".p7m", e privo di firma digitale; un ulteriore profilo di inesistenza e/o illegittimità della notificazione del preavviso di fermo amministrativo andrebbe poi ravvisato nel fatto che l'indirizzo del mittente non sarebbe stato indicato nei pubblici registri;
- 4) Inesistenza e/o nullità del preavviso di fermo impugnato stante l'assenza di sottoscrizione del funzionario competente e violazione del potere di rappresentanza perché nell'allegato telematico mancherebbe comunque la firma del funzionario competente;

- 5) Nullità del preavviso di fermo impugnato perché le cartelle non sarebbero state precedute dalla previa notificazione di un avviso di pagamento al fine di usufruire della riduzione delle sanzioni al 50%;
- 6) Tardività del preavviso di fermo nonché della notificazione delle cartelle impugunate e conseguente invalidità delle stesse;
- 7) Mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico e violazione del combinato disposto degli artt. 36 *bis* D.P.R. 600/73 e dell'art. 6, comma 1 e 5 L. 212/2000 nonché della L. 504/1992 con conseguente inesigibilità del diritto vantato dall'Amministrazione;
- 8) Illegittimità del preavviso di fermo e delle cartelle impugunate per mancata notifica dell'avviso prodromico ed inesigibilità del credito azionato per violazione del disposto di cui all'art. 36 *ter* D.P.R. 600/73;
- 9) Illegittimità dell'atto impugnato per inesigibilità del credito a seguito di intervenuta prescrizione;
- 10) Intervenuta prescrizione dei crediti;
- 11) Mancata notifica dell'avviso bonario prima dell'emissione delle cartelle;
- 12) Difetto di motivazione perché l'atto impugnato recherebbe una giustificazione del tutto carente degli importi richiesti e dei meccanismi di calcolo;
- 13) Carenza di potere di firma del "dirigente" che ha sottoscritto l'atto;
- 14) Nullità dell'atto impugnato per sproporzione della sanzione applicata;
- 15) Illegittimità dell'atto per incomprensibilità del computo degli interessi applicati;
- 16) Illegittimità del preavviso di fermo ed impugnabilità per errata contabilizzazione della somma dovuta giacché non dovuta dal ricorrente;
- 17) illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento e delle relative sanzioni ed interessi;
- 18) Illegittimità della pretesa creditoria, in quanto in capo alla contribuente non solo non sussisterebbe debito d'imposta ma, anzi, la medesima vanterebbe un credito per il titolo per cui è causa;
- 19) Illegittimità del provvedimento impugnato per intervenuto pagamento.

Sulla base delle suesposte argomentazioni si chiede l'integrale riforma dell'impugnata sentenza con vittoria di onorari, spese e competenze, oltre IVA e CPA. da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.

Con atto depositato il 14 ottobre 2021 ha controdedotto l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto dell'appello.

Con atti rispettivamente depositati il 15 ottobre 2021 ed il 27 ottobre 2021 hanno controdedotto l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale Roma 2 ed il Consorzio di bonifica Litorale Nord, entrambi chiedendo il rigetto dell'appello.

La Camera di Commercio di Roma non si è costituita.

La causa è stata trattata il 23 febbraio 2023, come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello non merita accoglimento.

1.L'eccezione di nullità della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio è infondata.

Premesso che il contribuente non lamenta il diniego di una sua specifica istanza di trattazione orale ma fonda l'eccezione, richiamando una questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza del 7 gennaio 2021 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, unicamente sul fatto che nel processo tributario sia prevista come "regola" la trattazione delle cause in camera di consiglio, osserva la Corte che la questione sollevata dalla C.T.P. di Catania è stata dichiarata infondata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 73/22, nella quale il giudice delle leggi ha stabilito, con argomentazioni cui si rimanda, che nel processo tributario la previsione, come regola, della trattazione scritta non è di ostacolo a una piena attuazione del contraddittorio.

2. Passando al merito della causa, rileva, innanzitutto, il Collegio che nel ricorso introduttivo il ricorrente aveva dedotto che le cartelle impuginate e sottese al preavviso di fermo "non risult[av]ano essere state mai notificate all'odierno ricorrente"; ne consegue che, a fronte della documentazione prodotta dalla Riscossione già nel giudizio di primo grado, il contribuente avrebbe dovuto presentare motivi nuovi, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 D.lgs. 546/1992, per introdurre quale regiudicanda anche gli asseriti vizi di invalidità del procedimento notificatorio delle singole cartelle.

La Corte di Cassazione ha, infatti, affermato il principio secondo cui *"In materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto"* (Sez. 5, 5 aprile 2013, n. 8398, Rv. 625934 – 01; conf. Sez. 6, 2 marzo 2017, n. 5369, Rv. 643479 – 01 nonché Sez. 5, 11 settembre 2020, n. 18877, che ha dichiarato inammissibili le doglianze in merito alle

modalità di notificazione di una cartella di pagamento, in quanto sollevate soltanto nell'ambito delle memorie illustrative depositate in primo grado ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 546/92).

Per effetto di tale principio, dunque, le doglianze circa asseriti vizi di invalidità del procedimento notificatorio delle cartelle si configurano inammissibili in questa sede, con conseguente inammissibilità di tutte le doglianze attinenti alle modalità di formazione delle cartelle medesime ed ai presupposti ed agli importi dei crediti tributari in esse esposti, trattandosi di pretese da considerare ormai definitive.

La Corte di Cassazione, infatti, ha ripetutamente affermato che il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile ma *“ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti”* (Sez. 6, 15 gennaio 2014, n. 701, Rv. 629329 – 01; conf. tra le altre, Sez. 5, 25 maggio 2018, n. 13138; Sez. 6, 30 settembre 2022, n. 28509).

3. Restano, dunque, da valutare gli ulteriori motivi di appello che, riproponendo contestazioni, già esposte dal contribuente nel ricorso introduttivo ed effettivamente non esaminate dal primo giudice, lamentano vizi propri del preavviso di fermo controverso.

Infondato è il motivo di appello fondato sull'asserita violazione dell'art. 7, comma 2, lett. *gg-quinques*) D.L. 13 maggio 2011, n. 70, trattandosi di disposizione abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 2013, dall'art. 1, comma 545, L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Infondato, altresì, è il motivo attinente a pretesi vizi motivazionali del provvedimento.

La Corte di Cassazione ha, infatti, precisato che il preavviso di fermo risponde *“ad un modello ministeriale, che correttamente prevede che esso sia motivato mediante richiamo degli atti presupposti [...] che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato”* (Sez. 6, 21 settembre 2017, n. 22018).

Né si configura, in ragione della tipologia dell'atto, il dedotto vizio di sottoscrizione del preavviso, correttamente firmato dal responsabile del procedimento con le modalità di cui all'art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993.

Parimenti infondato è il motivo che lamenta la sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene oggetto del preavviso di fermo avendo il giudice di legittimità precisato, nella citata ordinanza n. 22018/17, che, in materia di fermo amministrativo, è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del D.P.R. 602/1973 non prevede *“alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura”* (conf., Sez. 1, 4 novembre 2022, n. 32506).

Quanto, poi, alla dedotta strumentalità del bene, rileva la Corte che non è stata fornita alcuna dimostrazione del fatto che il veicolo oggetto della misura abbia, in concreto, il carattere di bene strumentale all'attività lavorativa del contribuente (sul fatto che tale onere probatorio gravi sul contribuente, C.T.R. Lazio, 1291/5/20 depositata il 9 aprile 2020).

Infondate sono anche le doglianze su asseriti vizi procedimentali, avendo la Corte di Cassazione ribadito, sempre nella citata decisione n. 22018/2017, che *"il preavviso di fermo amministrativo, così come il fermo stesso, dei beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata; pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex art. 50, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata"*.

Né sono fondate le doglianze tendenti ad affermare l'inesistenza giuridica della notificazione del preavviso controverso.

A prescindere dal principio secondo cui *"la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, sicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo"* (Cass. Sez. 5, 15 gennaio 2014, n. 654, Rv. 629235 - 01) – principio che, nel caso di specie, già condurrebbe al rigetto delle obiezioni di parte contribuente - osserva la Corte, quanto al fatto che il Concessionario avrebbe inoltrato la PEC utilizzando, quale mittente, un indirizzo non ricompreso nei pubblici elenchi, che l'art. 26, comma 2 D.P.R. 602/73 (in tema di notificazione della cartella di pagamento) e l'art. 60 D.P.R. 600/73 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente), nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabiliscono che l'atto notificando debba essere inviato "... all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)", ma nulla prescrivono in ordine all'indirizzo PEC del mittente.

Conseguentemente, trattandosi di disposizioni speciali, non trova applicazione il disposto dell'art. 3-bis L. 53/94, il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri (in senso conforme, C.T.R. Toscana, sent. n. 583/05/2022 del 20 aprile 2022, secondo cui l'art. 60 D.P.R. 600/73 "dispone un regime speciale nel quale non si ravvisa alcun obbligo, per l'ADER, di utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INIPEC ovvero REGINDE, a pena di invalidità della notifica, bensì solo l'onere di notifica all'indirizzo del destinatario pubblicato nei registri pubblici").

Nello stesso senso si è espressa la Corte di Cassazione (cfr. Sez. 6, 16 gennaio 2023, n. 982) e, del resto, tale conclusione è anche coerente, sul piano sistematico, con il disposto dell'art. 160 c.p.c., che, nel prevedere le ipotesi di nullità delle notificazioni processuali, fa esclusivo riferimento a vizi attinenti all'esatta individuazione della persona cui l'atto deve essere consegnato o che lo ha ricevuto.

Ad ulteriore conforto della tesi qui sostenuta può, inoltre, rilevarsi che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno escluso la nullità della notificazione del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, rilevando, tra l'altro, che *"la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati"* (sentenza n. 15979 del 18 maggio 2022, Rv. 664909 - 01).

A ciò deve aggiungersi che, nel caso di specie, al messaggio di posta elettronica afferente alla notificazione era allegato – come implicitamente dimostrato dall'avvenuta proposizione del ricorso introduttivo – il preavviso da notificare, recante la chiara intestazione dell'Ufficio mittente, sicché nessun dubbio si poteva ragionevolmente nutrire – né, del resto, è stato in concreto prospettato – sulla provenienza del medesimo e sulla sua riferibilità all'Ufficio titolare del potere di emetterlo per cui, in definitiva, è da escludere che il destinatario abbia subito un qualche pregiudizio, sotto il profilo del diritto di difesa, dall'invio della PEC da indirizzo diverso da quello presente nei pubblici registri.

A tale proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che *"la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale (come, ad esempio, l'estensione.doc in luogo del formato pdf), ove l'erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato (ovvero, come nella specie, non sia stata neppure prospettata) una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione"* (sent. 28 settembre 2018, n. 23620, Rv. 650466 - 02).

La Corte di Cassazione ha, inoltre, affermato i seguenti principi, senz'altro estensibili alla notificazione di un preavviso di fermo: *"per quanto riguarda [...] la possibilità di notificare un atto mediante PEC è stato affermato dalle sezioni unite sia che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620) sia che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nel caso affrontato*

dalla Cassazione il file era in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 18 aprile 2016, n. 7665); sia ancora che in tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 - Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CADES" e di tipo "PADES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale (Cass. 27 aprile 2018, n. 10266), dovendosi altresì tenere conto che è stato affermato che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c. (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561)" (Sez. 6, 10 settembre 2021, n. 24446; conf. Sez. 6, 27 settembre 2021, n. 26099 nonché Sez. 6, 13 aprile 2022, n. 12016, che ribadisce sia che "In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso"; sia che la mancanza "determinerebbe al più la nullità e non l'inesistenza della notifica, con conseguente applicazione del principio del raggiungimento dello scopo (cfr. Cass., Sez. U, n. 7665 del 2016; Cass. n. 6417 del 2019) per essere stata la cartella regolarmente e tempestivamente impugnata dalla società contribuente").

Inammissibile per genericità è il motivo con il quale si sostiene l'insussistenza dei crediti tributari.

Nel gravame, infatti, l'appellante non specifica in che termini sarebbe avvenuto il dedotto pagamento dei tributi né allega alcuna documentazione al riguardo; in ogni caso, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha prodotto copia dell'estratto di ruolo, che "costituisce prova idonea dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale" (così, tra le altre, Cass., Sez. 5, 11 maggio

2020, n. 8700), ed in tale estratto non sono riportati sgravi o sospensioni relativamente alle cartelle in questione, i cui crediti sono indicati come dovuti.

Infondata è la doglianza relativa all'asserita incomprensibilità del calcolo degli interessi applicati.

Invero, premesso che il preavviso di fermo presuppone, così come l'intimazione di pagamento, la conoscenza degli atti presupposto da parte del contribuente e rilevato che il giudice di legittimità ha precisato che *“il principio giurisprudenziale secondo cui «in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario dev'essere motivata [...] dal momento che il contribuente dev'essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi» (Cass. n. 8651 del 2009 e n. 15554 del 2017) non è automaticamente esportabile [...] al contenuto dell'intimazione di pagamento che non soggiace ai medesimi oneri motivazionali della cartella di pagamento”* (Sez. 6, 26 settembre 2018, n. 22860), deve ritenersi che il requisito motivazionale, quanto agli interessi, sia stato adeguatamente soddisfatto, nel caso di specie, mediante l'esplicita indicazione che alla somma richiesta, relativa a cartelle già definitive nei rispettivi importi, *“dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 maturati fino alla data di effettivo pagamento”*.

Considerata, poi, la data di notificazione del preavviso di fermo controverso (11 luglio 2019) e quella delle singole cartelle (segnatamente: la n. 09720130093524152/000 il 19 ottobre 2015; la n. 09720150004827788/000 il 14 maggio 2015; la n. 09720180031806229001/000 il 13 marzo 2018; la n. 09720180088876988/000 il 15 ottobre 2018; la n. 09720180106277490/000 il 16 novembre 2018; la n. 09720190059298123/000 il 28 febbraio 2019), si appalesa infondata anche l'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti tributari in questione.

4. Infondato è, da ultimo, il motivo di appello con il quale si contesta il regolamento delle spese di lite stabilito dal primo giudice, che risulta conforme al criterio normativo della soccombenza senza che l'appellante abbia rappresentato e provato la sussistenza, in concreto, di *“gravi ed eccezionali ragioni”* che, ai sensi dell'art. 15 D. lgs. 546/1992, possano giustificare la compensazione delle spese di giudizio.

5. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado in favore delle controparti costituite.

Tali spese, in ragione dell'attività defensionale rispettivamente svolta e tenendo conto dei parametri e delle tabelle di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147), vengono liquidate in complessivi € 570,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; in complessivi € 350,00 in favore del Consorzio di bonifica Litorale Nord e in complessivi

€ 350,00, ridotti ad € 280,00 per effetto della riduzione del venti per cento stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies D. lgs. 546/1992, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale Roma 2.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 570,00 in favore di Agenzia Entrate-Riscossione; in complessivi euro 280,00 in favore di Agenzia Entrate D.P. Roma 2; in complessivi euro 350,00 in favore del Consorzio di bonifica Litorale Nord.

Roma, 23 febbraio 2023

L'ESTENSORE
Luigi Maria FLAMINI

IL PRESIDENTE
Marcello LIOTTA